

Ricorso di Chantal Hectors contro il Parlamento europeo, presentato il 6 agosto 2001

(Causa T-181/01)

(2001/C 303/32)

(Lingua processuale: il francese)

Il 6 agosto 2001 Chantal Hectors, domiciliata a Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti George Vandersanden e Laure Levi, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione adottata dall'AHCE, in data sconosciuta, di nominare un altro candidato per il posto di amministratore presso il gruppo PPE-DE del Parlamento europeo e la decisione, in data sconosciuta, di non accogliere la candidatura della ricorrente per tale posto, e per quanto necessario, annullare la decisione di rigetto del reclamo della ricorrente, adottata in data 28 maggio 2001;
- condannare il convenuto al risarcimento dei danni valutati, ex bono et aequo, a titolo provvisorio, in un euro;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente espone che, in seguito all'avviso di posto vacante pubblicato il 10 giugno 2000, diretto all'assunzione di un agente temporaneo per un posto di amministratore o di amministratore aggiunto di lingua olandese presso il gruppo Partito Popolare europeo-Democratici Europei (PPE-DE) del Parlamento europeo, essa si è candidata per tale posto. Al termine del procedimento di assunzione le è stato comunicato che era stata classificata al primo posto sull'elenco di riserva, ma che il candidato classificatosi terzo era stato nominato per il posto in questione. La ricorrente ha presentato reclamo contro tali decisioni (la decisione di non nominarla e quella di nominare un altro candidato). Il presidente del gruppo PPE-DE ha respinto detto reclamo segnalando che spetta all'autorità competente scegliere, sull'elenco redatto dalla commissione per la procedura di selezione, il candidato che essa nomina per il posto vacante, senza essere tenuta a rispettare l'ordine dell'elenco d'idoneità, redatto secondo l'ordine di merito.

La ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni impugnate, facendo valere:

- la violazione dell'obbligo di motivazione;
- l'errore manifesto di valutazione nonché la violazione dell'interesse del servizio e dell'art. 12 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (RAA), in quanto non esiste alcun elemento concreto, obiettivo e rilevante che consenta di giustificare le decisioni di cui trattasi;
- la violazione degli artt. 29 e 30 dello Statuto, dell'avviso di assunzione e del principio *patere legem quam ipse fecisti*, in quanto la procedura attualmente applicabile alle assunzioni degli agenti dei gruppi politici non è stata rispettata nel caso di specie;
- la violazione del principio di parità tra uomini e donne in quanto, da un lato, si è creata una discriminazione per il fatto che la ricorrente era incinta e, dall'altro, il principio secondo cui, a condizioni uguali, si dà la preferenza all'assunzione di dipendenti di ruolo o agenti di sesso femminile (azioni positive) non è stato rispettato, nella misura in cui il candidato assunto, che non era nemmeno in condizioni di parità rispetto alla ricorrente, è di sesso maschile;
- la violazione del dovere di sollecitudine.

Per quanto riguarda la domanda di risarcimento danni, la ricorrente sottolinea che, a causa delle decisioni impugnate, essa ha subito un danno materiale e morale. Il danno è materiale nella misura in cui essa si è vista rifiutare l'accesso al pubblico impiego e perde di conseguenza il beneficio dei diritti pecuniari collegati ad un'assunzione in qualità di agente temporaneo e di tutti i diritti ed interessi in termini di carriera nell'ambito del pubblico impiego comunitario. La ricorrente subisce del pari un danno morale consistente nella totale mancanza di trasparenza e nel rifiuto del convenuto di fornirle le motivazioni delle sue decisioni.

Ricorso dell'IMS Health Inc. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 6 agosto 2001

(Causa T-184/01)

(2001/C 303/33)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 6 agosto 2001 l'IMS Health Inc., società creata e registrata in base alle leggi dello Stato di Delaware (USA), rappresentata dai

sigg. Nicholas Levy, John Temple Lang e Robert O'Donoghue, dello studio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, Bruxelles (Belgio), ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 3 luglio 2001 con cui la Commissione ha disposto provvedimenti provvisori nel procedimento COMP/D3/38044,

in subordine

- annullare la decisione nella parte in cui impone all'IMS Health di concedere licenze relative alla «1860 Brick Structure» alle società attualmente operanti sul mercato tedesco quanto a servizi regionali di dati di vendita e specifica le condizioni in base alle quali dev'essere condotta ed approvata dalla Commissione la negoziazione dei termini di licenza,

e, in ogni caso,

- condannare la Commissione alle spese sostenute nella presente causa dalla IMS Health;
- adottare ogni misura che il Tribunale consideri opportuna.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fornisce a società farmaceutiche nella Repubblica federale di Germania dati regionali sulle vendite. Al riguardo ha creato una specifica presentazione di tali informazioni, denominata la «1860 brick structure», per la quale la ricorrente possiede diritti di proprietà intellettuale nella Repubblica federale di Germania.

La Commissione ha disposto un provvedimento provvisorio nell'ambito di un procedimento contro la ricorrente in base all'art. 82 del Trattato CE, chiedendo alla ricorrente stessa di concedere licenze per l'uso della «1860 brick structure» a favore di terzi attualmente presenti sul mercato tedesco per fornire dati regionali di vendita. Tale provvedimento è attualmente impugnato dalla ricorrente.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato la tutela garantita dal diritto nazionale e internazionale ai suoi diritti di proprietà intellettuale. Il diritto di negare accesso al proprio diritto intellettuale costituisce, secondo la ricorrente, l'essenza dei diritti di proprietà intellettuale. Tale diniego non è pertanto in contrasto con l'art. 82 CE, a meno che ad esso non si accompagni un ulteriore comportamento. Secondo la ricorrente, tale comportamento non ricorre nella fattispecie.

Anche l'argomento della Commissione secondo cui il diritto d'autore della ricorrente costituisce un prerequisito per l'accesso nel mercato è, ad avviso della ricorrente stessa, errato e basato su una sbagliata interpretazione dei fatti. La ricorrente afferma che i suoi concorrenti si avvalgono di una struttura diversa per presentare informazioni e che i nuovi operatori sul mercato sono liberi di creare la loro propria struttura. La ricorrente sostiene che la sua «1860 brick structure» non costituisce una norma industriale *de facto*, ma meramente il formato utilizzato dal fornitore principale dei servizi sui dati.

La ricorrente adduce inoltre che non sussiste *prima facie* alcun motivo valido tale da giustificare l'adozione di un provvedimento provvisorio. Pertanto, la Commissione ha effettuato un errato contemperamento degli interessi in gioco ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori. Secondo la ricorrente, la concessione di una licenza causerebbe un danno irreparabile alla sua attività e renderebbe i suoi diritti di proprietà intellettuale privi di ogni scopo.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha violato i diritti di difesa della ricorrente durante il procedimento preliminare.

Ricorso proposto il 5 agosto 2001 dal sig. Vassilios Tsarnavas contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-189/01)

(2001/C 303/34)

(Lingua processuale: il francese)

Il 5 agosto 2001 il sig. Vassilios Tsarnavas, domiciliato in Bruxelles, con l'avvocato Nicolas Lhoëst, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 22 settembre 2000 di non aggiungere il nome del ricorrente nell'elenco dei dipendenti di grado A 5 giudicati i più meritevoli di essere promossi in forza dell'esercizio 1999 e, conseguentemente, di non promuovere il ricorrente al grado A 4 in forza dell'esercizio 1999;
- in quanto necessario, annullare la decisione implicita con cui la Commissione ha respinto il reclamo presentato dal ricorrente il 27 dicembre 2000 ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto;